



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI INERENTI LA MOROSITÀ DELLA TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE.

(Espressamente prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali")

Riferimenti di legge.

Secondo quanto riportato dall'art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 "il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 e dall'art.18, dà luogo a Giudizio Disciplinare".

Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del nuovo codice deontologico in vigore dal 01 gennaio 2014, il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza, anche di una sola annualità, costituisce illecito disciplinare.

Art. 18 - *Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.*

L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 37 - *Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:*

omissis

2) prende i provvedimenti disciplinari;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

Art. 1 – Premessa.

1.1) Considerato che ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione aumenta in modo preoccupante;

1.2) Che per ogni iscritto all'ordine provinciale, la segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;

1.3) Considerato tale comportamento disdicevole sotto il profilo deontologico ai sensi dell'art. 4 comma 6 del nuovo codice deontologico, anche nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge.

Art. 2 – Finalità.

2.1) Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Avellino, approva il seguente regolamento.

2.2) Posizione di morosità. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale al ricevimento della comunicazione inviata dall'Ordine, nella quale si indica la scadenza del pagamento. Normalmente la scadenza è quella del **31 marzo** dell'anno di riferimento della quota

associativa.

Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il **30 settembre**, viene considerato inadempiente, e quindi moroso.

2.3) Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensioni, la procedura che viene adottata dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine, avrà luogo solo a seguito di avvertimenti comunicati con lettera raccomandata o via e-mail trasmessa con posta certificata.

Il primo avvertimento verrà attivato entro il **15 ottobre**.

In caso di ulteriore inerzia da parte dell'iscritto, il secondo avvertimento sarà inviato non oltre trenta giorni dalla data del primo richiamo, ovvero entro il **15 novembre**.

Contestualmente al II° avvertimento sulla quota annuale versata in ritardo verrà applicata una sanzione di Euro 30.00 oltre al versamento della quota totale non versata.

2.4) Resta fermo che l'iscritto quando assume la posizione di moroso di cui al punto 2.2), non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, incontri, visite guidate, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, ecc.).

Art. 3 – Provvedimenti disciplinari.

3.1) Fase preliminare

Avvio del procedimento: alla scadenza dei termini assegnati per il pagamento in ritardo nei richiami sopra indicati al punto 2.3, e nello specifico dopo **30 giorni** dalla data del secondo avvertimento, si avvia la fase preliminare.

Terminata la fase preliminare il collega viene convocato a comparire davanti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, con raccomandata A/R o PEC, almeno **30 giorni** prima della data stabilita.

3.2) Se l'interessato si presenta alla convocazione e viene accertata l'inadempienza il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, nella seduta medesima emetterà nei suoi confronti il provvedimento di sanzione.

Se l'interessato non si presenta per un legittimo impedimento, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine nella seduta successiva a quella della prima convocazione, procede ad una seconda convocazione tramite raccomandata A/R o PEC, almeno 30 giorni prima della data stabilita.

3.3) In caso l'iscritto non abbia ancora provveduto al pagamento o non si presenti alla seconda convocazione dinnanzi al Consiglio di Disciplina dell'Ordine o, se presente, viene accertata l'inadempienza, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine nella seduta medesima emetterà nei suoi confronti il provvedimento di sanzione.

Se durante il periodo della sanzione comminata l'iscritto provvederà al saldo di quanto dovuto, incrementato come indicato al successivo punto **4**, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine revocherà il provvedimento sanzionatorio.

Diversamente gli verrà comunicata la sospensione dall'esercizio della libera professione dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino tramite Ufficiale Giudiziario.

Il provvedimento di sospensione sarà pubblicato sul sito e trasmesso a tutti gli enti competenti per le opportune risoluzioni previste per Legge.

Art. 4 - Interessi per morosità.

Pervenuta la sanzione conseguente al provvedimento disciplinare, sul totale delle somme dovute e non versate sarà applicato un interesse di mora su base annua **pari all'8% della quota non versata oltre alla sanzione di cui al II° avvertimento, su base annuale (Euro 30.00).**

Art. 5– Entrata in vigore.

Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con decorrenza dal **01 gennaio 2019**.